



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 4 del 17-01-2025**

OGGETTO: Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gravina di Catania, fino al 31 dicembre 2025, Dott. Iannello Giovanni Leone.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 11:55, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente on-line</i>
Giannone Malavita Vincenzo	Assessore	<i>Presente</i>
Cannizzaro Sara	Assessore	<i>Presente</i>

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.10 del 17.01.2025, sottoposta dal Segretario Comunale Dott. Morale Giuseppe, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 10 del 17-01-2025

OGGETTO: Rinnovo convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 ed art. 1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente del Comune di Gravina di Catania, fino al 31 dicembre 2025, Dott. Iannello Giovanni Leone

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 287/2000, n. 445.

Pozzallo, li 17/01/2025



Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: **FAVOREVOLE**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 287/2000, n. 445.

Pozzallo, li 17/01/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 11 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 17-01-2025

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23 ottobre 2024 il Comune di Pozzallo ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

RILEVATO che, previo nulla osta del Comune di Gravina di Catania, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 06.09.2024, il Comune di Pozzallo si è avvalso dell'utilizzo congiunto in convenzione ex art. 23 del CCNL del 16.11.2022, del dipendente del suddetto Comune di Gravina di Catania, Dott. Iannello Giovanni Leone, appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, per 18 ore settimanali, conferendogli altresì la Responsabilità dell'incarico di E.Q. del Settore Polizia Municipale, fino al 31.12.2024;

CONSIDERATO, che dal 01 gennaio 2025 il Settore della Polizia Municipale versa in una situazione di grave difficoltà in quanto, nell'ambito del personale in dotazione al corpo di Polizia Municipale, non vi sono dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari, tant'è che il Sindaco ha conferito l'incarico ad interim di Responsabile al Dott. Luigi Bottaro, già Responsabile del settore Ecologia e Vice Segretario,

SENTITO il Sindaco;

CONSIDERATO, secondo le valutazioni effettuate dalla Giunta Comunale, l'Ente risulta sprovvisto di profili professionali idonei a dirigere e coordinare un settore fondamentale quale quello della Polizia Municipale, per assenza in organico di personale appartenente all'Area dei Funzionari o ad Elevata Qualificazione e/o di adeguate competenze;

VISTO l'art. 19 del vigente CCNL 2019/2021 Funzioni Locali del 16.11.2022;

VISTO l'art. 11 del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi;

RILEVATA l'urgente necessità di individuare soluzioni organizzative volte a ripristinare la funzionalità di un Settore nevralgico come quello della Polizia Municipale, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, in un comune turistico come Pozzallo, garantire le attività di Polizia Giudiziaria nonché adeguate azioni di coordinamento e direzione tecnica nell'ambito della viabilità e delle molteplici azioni espletate dalla polizia locale;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento al d.lgs. n. 267/2000 e al d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e determinazione delle dotazioni organiche;

VISTO, in particolare, l'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000, e in particolare il comma 5 il quale prevede che *“gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

VISTO l'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022 rubricato *“Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione”* il quale prevede: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in*

convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; 32 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente. 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.”;

DATO ATTO che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 21450 del 12/08/2024, ha richiesto al Comune di Gravina di Catania di prorogare in modo congiunto per 18 ore a settimana e fino al 31 dicembre 2025 il succitato scavalco condiviso del dipendente, Iannello Giovanni Leone, ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16/11/2022;

ACQUISITA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2025 con la quale il Comune di Gravina di Catania ha rilasciato il nulla osta per l'utilizzo condiviso del dipendente in parola, per complessive 18 (diciotto) ore settimanali, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, fino al 31 dicembre 2025, secondo lo schema di convenzione sottoscritta in data 09.09.2024;

ACQUISITA in data 16.01.2025, assunta al prot. n. 1318 del 17.01.2025, la disponibilità del su citato dipendente all'utilizzo da parte del Comune di Pozzallo delle sue prestazioni lavorative presso Questo Ente per 18 ore settimanali, fino al 31.12.2025;

EVIDENZIATO:

- che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro Ente del medesimo comparto, nell'alveo del principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2bis della L. n. 241/1990, non realizza alcuna nuova assunzione o diverso rapporto di impiego né novazione soggettiva dell'originario rapporto di lavoro con l'Ente di provenienza o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni lavorative;

- che l'istituto dello scavalco condiviso individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti per periodi predeterminati e per una parte di tempo del lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o una nuova assunzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti — Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, con la quale è stato precisato che l'istituto in parola *"trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo"*;

RICHIAMATA altresì la deliberazione Corte dei conti - Sezione Autonomie - 10/SEZAUT/2020/QMIG recante: "Applicabilità del divieto temporaneo di assunzioni, ex art. 9, comma I — quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, all'istituto della "Scavalco condiviso" nella quale si legge *"...nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando" (fattispecie esaminata in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito "il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis". Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo..."* ed ancora: *"il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 07 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 CCNL del comparto Regioni -Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore"*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'approvazione dei bilanci alla stregua del dissesto finanziario e, pertanto, l'impossibilità giuridica, allo stato, di procedere a nuove assunzioni va temperata con l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi istituzionali; sul punto la Corte Costituzionale ha precisato che *"il blocco delle assunzioni è senz'altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione"* (sentenza n. 272/2025);

RICHIAMATA la recente **circolare del Ministero dell'interno – D.A.I.T. n.11/2022** con specifico riferimento ai comuni in stato di dissesto/riequilibrio finanziario pluriennale/strutturalmente deficitario, evidenzia che le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nell'ambito del PNRR non contemplano quelle interamente eterofinanziate *"o di applicazione del regime di "scavalco condiviso"*, e dunque non dovranno essere sottoposte alla Commissione (COSFEL).

RILEVATO, che alla stregua della deficitaria struttura organizzativa dell'Ente e stante la necessità di garantire le funzioni fondamentali e i servizi fondamentali dell'Ente, nelle more della redigenda rideterminazione della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, la scelta organizzativa dell'Amministrazione di ricorrere all'istituto dello scavalco c.d. condiviso, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro, può considerarsi conforme alla legge, al

vigente CCNL e al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e non necessita dell'autorizzazione della C.O.S.F.E.L., fermo restando che le spese pro quota sostenute dall'Ente dovranno in ogni caso essere computate nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che la convenzione sottoscritta in data 09.09.2024 con il Comune di Gravina di Catania disciplina i termini e i modi attraverso i quali deve espletarsi l'attività lavorativa svolta presso l'Ente utilizzatore, senza arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e la ripartizione degli oneri finanziari;

PRESO ATTO l'ultimo bilancio di previsione approvato da questo Ente è il 2022/2024;

RICHIAMATO l'art. 250 comma 1 del d.lgs. 267/2000 che disciplina la *"Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento"*;

DATO ATTO che la spesa pro quota annuale per l'utilizzo del dipendente Iannello Leone Giovanni, Area dei Funzionari, a 18 ore settimanali, comprensiva di oneri riflessi (CPDEL, INADEL E IRAP), ammonta a complessive € 22.196,75, che trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2025, come segue: quanto ad € 16.420,14 per il trattamento stipendiale e la retribuzione di posizione al capitolo 7110; quanto ad € 1.395,71 per IRAP al capitolo 7120, art. 30; quanto ad € 4.380,89 per CPDEL e INADEL al capitolo 7120, art.20;

PRESO ATTO che la previsione di spesa del personale per l'anno 2025, comprensiva della spesa pro quota per l'utilizzo del dipendente in parola, è abbondantemente inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e pertanto rientra nel limite previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della Legge n. 296/2006 , giusta attestazione congiunta della Responsabile del servizio finanziario e della Responsabile della Gestione economica del personale, che si allega (ALL.B);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 15 gennaio 2025, con il quale il Sindaco ha conferito al proponente Segretario Comunale, reggente a scavalco, fino al 18 gennaio 2025, l'incarico di Responsabile ad interim dei Settori I° Affari Generali e II° Finanziario *"limitatamente agli atti urgenti ed improcrastinabili che si rendono necessari al fine di evitare ogni soluzione di continuità dell'azione amministrativa per i servizi in oggetto"*;

RITENUTA pertanto la propria competenza all'adozione della presente proposta deliberativa, unitamente alla quale vengono resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 48/1991, come modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

RITENUTO pertanto di sottoporre la presente proposta di rinnovo della convenzione;

VISTI:

il d.lgs. n. 267/2000;

l'O.R.E.L.;

il CCNL 16.11.2022;

lo Statuto Comunale;


il Regolamento Ordinamento Ordine Uffici e Servizi;

PROPONE

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche ai fini motivazionali;
2. Di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 744 del 13.01.2025 del Comune di Gravina di Catania che autorizza la proroga dell'utilizzo del dipendente Iannello Leone Giovanni fino al 31.12.2025;

3. di procedere, per le ragioni sopra esposte, a rinnovare la convenzione per l'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022, del dipendente del Comune di Gravina di Catania, Dott. Iannello Giovanni Leone, inquadrato nell'area funzionari e elevate qualificazioni per tre giorni lavorativi, per un totale di 18 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) **fino al 31 dicembre 2025**, secondo lo schema di convenzione sottoscritto in data 09.09.2024 e autorizzata giusta delibera di G.C. n. 62 del 05.09.2024 dal Comune di Gravina di Catania e n. 171 del 06.09.2024 dal Comune di Pozzallo;
4. di dare atto che il rinnovo della convenzione avrà decorrenza dalla notifica della presente deliberazione al Comune di Gravina di Catania;
5. di procedere alla registrazione della prenotazione di idoneo impegno di spesa ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2025, per la somma complessiva di € 22.196,75, come segue: quanto ad € 16.420,14 per il trattamento stipendiale e la retribuzione di posizione al capitolo 7110; quanto ad € 1.395,71 per IRAP al capitolo 7120, art. 30; quanto ad € 4.380,89 per CPDEL e INADEL al capitolo 7120, art.20;
6. di demandare al Responsabile del servizio gestione giuridica del personale tutti gli atti e gli adempimenti consequenziali per dare attuazione alla presente deliberazione;
7. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Gravina di Catania e agli interessati, nonché all' U.T.G. /Prefettura di Ragusa;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.

Il Segretario Comunale
reggente a scavalco con funzioni aggiunte
di Responsabile Settori Affari Generali e Finanziario
Dott. Giuseppe Morale



COMUNE DI POZZALLO - COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Gravina di Catania rappresentato da _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Pozzallo rappresentato da _____, nella qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore.

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Pozzallo ha inoltrato al Comune di Gravina di Catania richiesta di proroga dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, del dipendente a tempo indeterminato e pieno, dott. Iannello Leone Giovanni, Funzionario di E.Q. di Polizia Locale (ex cat. giuridico/economica D1);
- che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti;
- che il citato art. 23 CCNL 2022, prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione;
- che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 23 del CCNL 2022 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2022 e della art.1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso del dott. Iannello Leone Giovanni, Funzionario di E.Q. di Polizia Locale (ex cat. D1), dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Gravina di Catania. La prestazione lavorativa del dott. Iannello Leone Giovanni sarà resa presso l'ente utilizzatore nell'ambito dell'attuale inquadramento giuridico economico dello stesso e in maniera da assicurare comunque l'assenza anche potenziale di conflitti d'interesse.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla stipula della stessa e fino al 31/12/2025. Gli effetti della convenzione potranno cessare, previo preavviso di almeno quindici giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.
2. La presente convenzione potrà essere prorogata a fronte dell'adozione di idoneo atto deliberativo.
3. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è comunque riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Ente di provenienza.
2. La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestì servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile della struttura organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio.
3. La fruizione di ferie, permessi e ulteriori istituti contrattuali deve essere riproporzionata tra i due enti in funzione della quota di attività lavorativa resa in ogni uno di essi.
4. L'Ente di provenienza è tenuto a comunicare l'effettività della prestazione lavorativa resa del dipendente e con specificazione degli istituti contrattuali fruiti (ferie, permessi, malattie, ecc).
5. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio è comunicata al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
7. La prestazione lavorativa avverrà presso il Comune di Pozzallo per complessive n. 18 ore settimanali mentre per le restanti n. 18 ore, rese di norma il lunedì, il martedì e il mercoledì, presso quello di Gravina di Catania. L'impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.
8. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 5 - Oneri Finanziari e incentivazione economica a favore del personale utilizzato

1. Al lavoratore in utilizzo sarà corrisposto da Comune di Gravina di Catania il trattamento economico fisso e continuativo previsto per l'area di inquadramento ed il livello economico posseduto (Funzionario ed E.Q. ex categoria D1 posizione economica D1) con cura dei relativi oneri fiscali e previdenziali con recupero mensile, in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo pari a 18 settimanali su 36, della quota parte a carico del Comune di Pozzallo.
2. L'ente utilizzatore provvede al rimborso, al Comune di Gravina di Catania, degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi con periodicità trimestrale.
3. I compensi derivanti da eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro così come

di ogni ulteriore emolumento di natura accessoria, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali, resterà a carico dell'Ente che le ha previste ed autorizzate che provvederà quindi ad erogarle direttamente al dipendente medesimo.

Art. 6 - Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 7 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 8 - Disposizioni finali


Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Gravina di Catania f.to digitalmente

Per il Comune di Pozzallo f.to digitalmente

Il Dipendente



COMUNE DI POZZALLO
LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

Piazza Municipale, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932.1839 - Fax 0932.1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

Settore Finanziario

Prot.-n. _____

Pozzallo. _____

Al Segretario reggente
Dot. Giuseppe Morale

e p.c.

Al Sindaco
Al Collegio dei Revisori

Sede

Oggetto: Attestazione per la dimostrazione del rispetto del limite della spesa del personale;

Le sottoscritte Rag. Cannizzaro Concetta Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità e la Sig.ra Roccasalvo Giovanna Responsabile del Servizio Gestione Economica del Personale, visti gli atti d'ufficio, in riferimento all'oggetto e stante le risultanze dei documenti contabili

ATTESTANO

Che il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso non è stato approvato;

Che l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio 2022;

Che la spesa media 2011/2013 per il comune di Pozzallo calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della L.296/2006 è pari ad € 7.251.570,43;

Che la previsione di spesa prevista per l'anno 2025 comprensiva delle spese per gli scavalchi condivisi di n.3 unità:

- n.1 unità per complessive n. 6 ore settimanali fino al 31/12/2025;
- n.1 unità per complessive n. 18 ore settimanali fino al 31/12/2025;
- n.1 unità per complessive n. 18 ore settimanali fino al 31/12/2025;

ai sensi dell'art.1 comma 557 quater della L.296/2006 per il personale attualmente in servizio è di € 3.311.573,89; inferiore alla spesa media relativa al triennio 2011/2013 ed è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa.

Responsabile del Servizio
Bilancio e Contabilità
Rag. Cannizzaro Concetta



Responsabile del Servizio
Gestione Economica del Personale
Sig.ra Roccasalvo Giovanna

Spese per il personale - Previsioni 2025
Comuni soggetti al patto di stabilità

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Spesamento 2025
Totale intervento 1 - Personale			
1	Retribuzioni lorda (trattamento fisso determinato o determinato a accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo determinato o determinato		4.672.104,95
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		4.344.032,20
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		35.000,00
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuta		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		
	Spese per personale con contratti di formazione a lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzate nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		
	Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)		
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)		
	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)		
	TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		3.000,00
	Altre spese non contabilizzate nella spesa corrente (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT se contabilizzate a partite di giro, ecc.)		290.072,78
	TOTALE SPESA DI PERSONALE		4.672.104,95
COMPONENTI ESCLUSE:			
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi (compresi aumenti della risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)		194.299,39
	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)		0,00
	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)		0,00
	Spese per formazione del personale		257.872,41
	Rimborsi per missioni		3.000,00
	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunali o privati		0,00
	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale		69.000,00
	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuali nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)		
	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate		
	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale, e finanziarie con i proventi dalle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 del 8 marzo 2007)		
	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuata prima del 31/05/2010)		
	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura		
	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale		
	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti		0,00
	Una relativa alle spese di cui ai punti precedenti (non B perché versate direttamente dall'ente) cui il personale è stato comandato e di perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)		0,00
	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Parsoo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 360/2013)		0,00
	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 a 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in turisti (art. 31, comma 4-quater, D.L. n. 60/2014)		0,00
	Nuove assunzioni DM 17 marzo 2020		
	TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		815.171,80
	TOTALE COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		4.156.933,15

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013 **7.251.570,43**

L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale? SI

Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità
 Raffaele Lanzetta



Responsabile del Servizio Gestione Economica del Personale
 Sig.ra Baricani Valeria

Comune di Pozzallo Prot. n. 0001266 del 16-01-2025 in interno

16/01/25, 12:30

Amiba Webmail

consenso alla proroga del servizio a "scavalco condiviso"

Da iannello.leone.giovanni@legalmail.it <iannello.leone.giovanni@legalmail.it>
A serviziogiuridico@comune-pozzallo-rg.it <serviziogiuridico@comune-pozzallo-rg.it>
Data giovedì 16 gennaio 2025 - 12:20

Con la presente esprimo consenso alla proroga per il 2025 del servizio in regime di "scavalco condiviso" nel ruolo di funzionario eq comandante la PL come da convenzione tra gli enti di Gravina di Catania e di Pozzallo distintamente
Comm. Giovanni Iannello Leone.

Comune di Pozzallo Prot. n. 0001318 del 17-01-2025 in arrivo

Letto, approvato e sottoscritto



L'Assessore Anziano
F.to *Monte Raffaele*

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Morale Giuseppe*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 17.01.2025



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott. Morale Giuseppe*

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **17.01.2025** al **01.02.2025**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.



Pozzallo, li 17-01-2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott. Morale Giuseppe*
